

**SIDRA**  
Protocollo Generale  
Prot. N. 14748/20  
del 12/05/2020

**CONVENZIONE PER IL RECUPERO DEL CREDITO DI SIDRA S.p.A.**

Con la presente scrittura privata

Tra

la **SIDRA SPA**, con sede legale in Catania, Via G. Vughasindi 53 - P Iva. 03291390874,

in persona del Prof. Fabio Patuzzo, Presidente e legale rappresentante *pro tempore* e,

di seguito, denominata semplicemente "Sidra"

**PREMESSO CHE**

❖ Sidra S.p.a. ha la necessità di procedere ad una azione espillare e massiva di recupero del credito nei confronti degli utenti morosi.

❖ si è disposto, pertanto, l'invio a tutti i professionisti legali iscritti all'albo di fiducia della società in cui si chiedeva di voler manifestare la propria disponibilità ad assumere l'incarico in questione come da lettera agli atti della società;

❖ all'uopo, il professionista ha manifestato l'interesse a svolgere l'incarico predetto;

**RICHIAMATO** il "*Regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi*" approvato dal

C.d.A. della Sidra in data 26/05/2017;

le parti convengono e stipulano quanto segue.

**SIDRA**  
Protocollo Generale  
Prot. N. 15318/20  
del 14/05/2020

**Art.1) Premesse** - La premesse da cui in epigrafe costituiscono parte integrante ed inseparabile della presente scrittura.

**Art.2) Oggetto** - La Sidra conferisce al professionista l'incarico di professione legale in ordine allo svolgimento dell'attività di recupero delle partite a credito vantate da

Sidra S.p.a. a fronte delle fatture commerciali insolute da parte degli utenti del SII come segnatamente indicati nell'allegato elenco.

Oggetto del recupero del credito sono le partite commerciali attive indicate nell'allegato. Sono di competenza del professionista, anche, le partite commerciali

disdettale su cui si necessita *preliminarmente* una verifica più accurata sull'esigibilità del credito.

**Art.3) Accettazione** - Il Professionista dichiara ed accetta l'intento di patrocinio legale di cui alla presente scrittura ai patti ed alle condizioni di cui *infra*. La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo il carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione della attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria ed autonoma e distinta organizzazione di lavoro.

**Art.4) Incompatibilità** - Il Professionista hereineto dichiara di non avere in corso relazioni d'interessi, rapporti d'affare o d'incontro professionale né relazioni di cognato, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, Sidra è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il professionista si impegna a comunicare tempestivamente alla Sidra l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

**Art.5) Modalità** - L'attività di recupero del credito consiste nello svolgimento delle seguenti fasi:

- I) Preliminare verifica in ordine alla riscutibilità ed esigibilità del credito ed opportunità di qualunque tentativo a fronte della rottura del debito; in caso di disattua negativa dovrà concidersi con una relazione certificativa dell'inesigibilità

del credito

**III)** Redazione della lettera di diffida e messa in mora contenente gli elementi costitutivi al sensi del codice civile, tale fase verrà anticipata da qualsivoglia ulteriore contatto (telefonico, email, pec) con l'utenza incosciente si prenda l'invio della lettera di diffida e messa in mora trattate pec.

**III)** La lettera di diffida e messa in mora redatto nel rispetto assoluto della Normativa vigente (in compresa le disposizioni dell'ARERA) dovrà contenere anche l'invito ad un eventuale sottoscrizione di un piano di rientro del debito così come previsto dalla Deliberazione ARERA. L'inserimento della clausola in virtù della quale viene esclusa l'interruzione della prescrizione e di ogni termine decadenziale e una clausola di stile con quale si rappresenta di non tener conto del valore giuridico della lettera se sono nel frattempo intervenuti pagamenti.

**IV)** Dovessi il termine della lettera di diffida, il professionista dovrà effettuare un ulteriore attivita di valutazione e verifica sull'opportunità di agire in giudizio per la discussione del credito e dell'azione giuridica più congiuntiva da intraprendere, in caso negativo, invierà una relazione certificativa di insigibilità del credito.

**V)** Attività giudiziale mediante procedimenti monitorio e/o altro suggerito dal professionista da indicato con cura di svolgere tutte le fasi ivi comprese quelle attinenti al calcolo delle spese di registrazione del provvedimento giudiziario.

La prestazione dovrà essere resa personalmente e con diligenza, il professionista potrà avvalersi di collaboratori di studio secondo le disposizioni previste dal Regolamento aziendale approvato dal CDA in data 26/05/2017.

Tutti i dati e le informazioni di cui il professionista e i suoi collaboratori entrino in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è esplicitamente vietata la divulgazione con qualsiasi forma e mezzo. Il professionista

nista, oltre a svolgere le prestazioni attinenti al mandato di patrocinio legale, si impegna, altresì, a svolgere le seguenti attività: relazionale, preliminarmente, sul valore e stato della controversia configurando altresì l'eventuale livello di rischio secondo le indicazioni del principio contabile OIC 31 - passività probabile, possibile e remota e ciò ai fini degli opportuni adempimenti, previsionali e contabili; rendere tempestivamente edotti gli organi della società ed i funzionari incaricati, mediante comunicazioni all'indirizzo per della società ~~giurisprudenza e giuridica~~, dello stato e corso dell'iter procedimentale instauratosi; fornire, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte della Società; predisporre eventuale atto di transazione della verità motivatamente proposta e vantaggiosa per la Società. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il professionista assurerà la propria presenza presso gli uffici amministrativi della Società per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Il Professionista incaricato comunicherà l'intervento deposito del provvedimento giurisdizionale in modo da permettere alla società il costante aggiornamento circa lo svolgimento del contenzioso in oggetto. Il professionista, altresì, prospetterà ogni conseguente soluzione tecnico-giuridica idonea a tutelare gli interessi della società, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottimizzazione alle pronunce giurisdizionali (a titolo esemplificativo, verità conteggi imposto di registro ati giudiziari...) e preventire pregiudizi per la Sdta.

**Art.6) Durata** - L'incarico avrà durata finalizzata allo svolgimento delle attività necessarie finalizzate al recupero stragiudiziale e giudiziale del credito.

**Art.7) Compenso** - Il compenso sarà commisurato in funzione della reale ed effettiva riscossione del credito e corrisposto secondo i seguenti criteri:

Il riconoscimento delle spese legali liquidate in decreto ingiuntivo:

2. in caso di opposizione al decreto ingiuntivo e/o altro procedimento giudiziale in-

tratti, verrà provveduto un onorario commisurato ai parametri massimi previsti dal

DM n° 14 ss-mm-n, in relazione al valore della controversia;

3. in ipotesi di attesa di recupero stragiudiziale, è riconosciuto il compenso nella

misura non superiore ad 20% del credito se effettivamente riscosso e comunque non

superiore a € 200,00 oltre accresioni di legge, ovvero il rimborso delle spese vive

sostenute e documentalmente provate.

La società si impegna ad anticipare e/o a rimborsare le spese legali vive, su notula

pro forma avanzata dal professionista, per incardinare il relativo procedimento giu-

diziale. Il Professionista sarà tenuto, su richiesta della società, ad agire per la riscos-

sione delle spese legali non corrisposte spontaneamente da controparte.

Il compenso verrà corrisposto previa presentazione di fattura ed acertata regolarità

contributiva del professionista, entro 30 giorni dalla fattura fine mese. Il profes-

sionista dichiarà ed assume il compenso, come sopra pattuito, congruo e proporzionale

alla complessità dell'attività imminente e circostanza professionale affidato.

**Art.8) Tracciabilità flussi finanziari** - Il professionista si assicura tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2016 ss-mm-n al pre-

scrite incarico con comunicazione agli altri finanziari della società del conto corren-

te dedicato per i versamenti relativi ai pagamenti.

**Art.9) Risoluzione** - Il contratto potrà essere risolto per sopravvenuta impossibilità

della prestazione e/o per grave inadempienza contrattuale del Professionista e/o per

forza maggiore.

**Art.10) Recesso** - È finita della società recesso dal contratto in qualsiasi momento

da essa priva comunicazione scritta da inviare al professionista.

sta 10 giorni prima mediante posta elettronica certificata.

**Art.11) Privacy** - Il professionista, ai fini applicativi del Regolamento UE 679/2016

e del D.Lgs. 196/2003 in materia di riservatezza dei dati; laddove non incompatibile con le norme di rilevanza comunitaria, dichiara di aver preso atto delle disposizioni normative relative alla protezione dei dati personali circa il trattamento dei dati stessi conferiti per la stipula e di quelli necessari per l'esecuzione del presente contratto; si impegna affinché i dati personali ed aziendali trasmessi vengano trattati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto e nel rispetto degli obblighi specifici previsti dalla normativa per la protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196).

Il professionista è obbligato ad assicurare la tutela di dette informazioni in modo che le stesse non possano venire a conoscenza di terzi anche accidentalmente in virtù

del Regolamento UE 679/2016 e della Legge 196/2003 ss.mm.ii.

Il professionista ha preso conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR e dell'art. 13 D.lgs. 196/13, dell'informativa sul trattamento di dati personali e di quelli suscettibili di pubblicazione on-line, dando formale consenso al trattamento dei predetti.

**Art.12) Modello 231** - Il professionista a conoscenza che SIDRA SpA ha adottato

ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

con relativo Sistema Disciplinare, un proprio Codice Etico e di Comportamento, il

Plano Triennale Prevenzione Corruzione e il Programma Triennale Trasparenza Inte-

grità e, pertanto, dichiara di aver letto e compreso i suelti documenti; si impegna

a tenere un comportamento in linea con le disposizioni e prescrizioni contenute nei

suelti documenti e a non esporre Sidra SpA al rischio di applicazione delle relati-

ve sanzioni; si obbliga a rispettare, e a far rispettare dal proprio personale apicale e

sottoposto nonché dai propri collaboratori, i principi e le regole dei suelti provve-

dimenti astenendosi da qualsiasi azione e comportamento contrario agli stessi; e a

conoscenza ed accetta che la violazione dei principi, delle regole e dei protocollli, previsti nei suddetti documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale e legittima Sidra SpA a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

**Art.13) Foro competente** Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere per l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, le parti stabiliscono la competenza territoriale del Foro di Catania

**Art.14) Registrazione** La presente convenzione è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86

**Art.15) Rinvio** Per quanto non esplicitamente previsto dal presente contratto, si fa esplicito alle disposizioni del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 c.c. e seguenti), ed alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

Il sottoscritto Avv. PIETRO PAVONE

C.F. TINELLA 36 640 0071 C , con

studio in VIA L. XX SETTEMBRE 10, via ANTONIO SARTORI

PIVA 0022510581

con l'apposizione della sottoscrizione in calce

dichiara ed accetta

la presente convenzione e le clausole che disciplinano l'incontro di recupero del credito di cui sopra.

Il Professionista

Avv.

La SIDRA S.p.A.

Dg.

AI sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano

spressamente i punti

Art. 9) Risoluzione; Art. 10) Recesso; Art. 11) Pratica; Art. 12) Modello 231; Art. 13) Fu-  
ro competente

Il PROFESSIONISTA

Avv.

La Seta S.p.A.

Prov.